

REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 176/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cons. Carlo Picuno, all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 20 ottobre 2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23877/PM del registro di segreteria, proposto da XXXXXXXXXXXXX, c.f. XXXXXXXXXXXXXX nt. XXXXXXXX a XXXX (XX) res. XXXXXX (XX), via XXXXXXXXX, n. XX vedova di XXXXXXXXX - c.f. XXXXXXXXXXXX- nato a XXXXXXXXXXXXXX (XX) il XXXXXX e deceduto in data XXXXX ed elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Baiamonti 4, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea LIPPI, c.f. LPPNDR72E18H501X, FAX 0637354150, PEC andrealippi@ordineavvocatiroma.org, che la rappresenta, assiste e difende

contro

Ministero della Difesa, in persona del ministro legale rapp. p.t.

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

All'esito della pubblica udienza odierna presente l'avv. Ciciliani Federica; assente il rappresentante del Ministero

FATTO E DIRITTO

Con ricorso iscritto al n. 23877/PM il sig. XXXXXXXXXXXX impugnava il decreto del Ministero della Difesa n. 1789 del 4 dicembre 2023, con il quale era stata respinta l'istanza di aggravamento proposta in data 9 gennaio 2023 relativamente all'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, consistente negli "esiti di pregresso trauma cranico in soggetto con attuale marcata encefalopatia vascolare da malattia dei piccoli vasi (sindrome di Binswanger)".

Il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto alla concessione della pensione privilegiata ordinaria vitalizia di 8ª categoria della Tabella A, sul presupposto dell'intervenuto aggravamento della patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, deducendo l'erroneità delle conclusioni del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma recepite nel provvedimento impugnato. In via subordinata domandava disporsi consulenza tecnica d'ufficio.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Amministrazione evidenziava che, a seguito della domanda di aggravamento, il ricorrente era stato sottoposto a visita medico-legale e che il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, con verbale modello BL/B n. RM123009560 del 18 ottobre 2023, aveva escluso qualsiasi aggravamento dell'infermità riconosciuta, rilevando come il quadro clinico attuale fosse compatibile con una

degenerazione cronica multifattoriale correlata ad aterosclerosi diffusa dei vasi cerebrali ed a successivo evento ischemico cerebrale verificatosi nel 2020.

L'Amministrazione richiamava, inoltre, la precedente sentenza n. 78/2022 di questa Sezione, con cui era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio con esclusivo riferimento ad un parziale scompenso della preesistente condizione cerebrale del ricorrente, con conseguente ascrizione alla Tabella B e attribuzione dell'indennità una tantum per cinque annualità, sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in quel giudizio.

Nelle more del giudizio interveniva il decesso del ricorrente in data 4 settembre 2025. Con atto depositato il 9 gennaio 2026, la vedova ed erede XXXXXXXXX riassumeva il processo, chiedendone la prosecuzione al fine di ottenere l'accertamento del diritto del *de cuius* alla pensione privilegiata ordinaria di 8ª categoria e, conseguentemente, del proprio diritto al trattamento di reversibilità.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso, come riassunto dalla vedova ed erede del ricorrente originario, è infondato e deve essere respinto.

Ai sensi degli artt. 64, 67, 104 e ss. del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il trattamento pensionistico privilegiato presuppone che l'infermità o la menomazione siano causalmente collegate al servizio prestato e che il peggioramento successivamente dedotto integri un vero e proprio aggravamento della patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio, tale da incidere sull'ascrivibilità tabellare e sul trattamento

economico spettante.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, nei giudizi aventi ad oggetto l'aggravamento di infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio, incombe sul ricorrente l'onere di dimostrare non soltanto il peggioramento delle proprie condizioni di salute, ma altresì la riconducibilità di tale peggioramento all'infermità indennizzata e non all'evoluzione naturale di patologie autonome o concorrenti. In materia pensionistica privilegiata, infatti, rileva esclusivamente l'aggravamento eziologicamente riferibile alla menomazione dipendente dal servizio, non essendo sufficiente il mero deterioramento complessivo del quadro clinico. (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 8/QM/2004 e n. 14/QM/2011).

Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita.

Dagli atti emerge che con sentenza n. 78/2022 questa Sezione aveva già accertato che la patologia neurologica del sig. XXXXXXXXXXX era preesistente all'arruolamento, riconoscendo la derivazione causale dal servizio esclusivamente con riguardo ad un parziale scompenso della situazione cerebrale verificatosi durante il breve periodo di addestramento militare. Sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio era stata pertanto riconosciuta unicamente l'ascrivibilità alla Tabella B, con conseguente attribuzione dell'indennità una tantum.

Questo GU ritiene che tale accertamento costituisca necessario punto di riferimento anche nel presente giudizio, poiché delimita l'ambito dell'infermità rilevante ai fini privilegiari alla sola componente

patologica già ritenuta concausalmente collegata al servizio.

Orbene, il verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma del 18 ottobre 2023 ha escluso l'esistenza di un aggravamento della menomazione dipendente da causa di servizio, evidenziando come il quadro clinico attuale sia compatibile con un processo degenerativo cronico multifattoriale, correlato ad aterosclerosi diffusa dei vasi cerebrali e ad un evento ischemico cerebrale verificatosi nel 2020, fattori autonomi rispetto all'evento lesivo valutato nel precedente giudizio.

Tale valutazione appare immune da vizi logici, tecnici e motivazionali. Secondo il costante indirizzo delle Sezioni Centrali d'Appello della Corte dei conti, il sindacato del giudice sulle determinazioni degli organi medico-legali non può tradursi in una sostituzione delle valutazioni tecnico-scientifiche formulate dagli organi competenti, ma deve limitarsi alla verifica della correttezza dell'iter logico seguito, dell'adeguatezza dell'istruttoria e dell'assenza di errori manifesti o palesi contraddizioni. In particolare, la giurisprudenza contabile ha più volte affermato che il riconoscimento dell'aggravamento richiede l'accertamento di una modificazione peggiorativa della patologia dipendente da causa di servizio causalmente efficiente sulla capacità lavorativa o sull'inquadramento tabellare, non potendo assumere rilevanza il naturale decorso involutivo di infermità legate all'età ovvero a fattori morbosi indipendenti.

Nel caso concreto, le allegazioni della parte ricorrente descrivono un progressivo deterioramento delle condizioni neurologiche del *de cuius*,

ma non consentono di individuare elementi idonei a dimostrare che tale peggioramento costituisca evoluzione della specifica componente patologica già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Al contrario, le risultanze medico-legali versate in atti depongono nel senso che il quadro invalidante attualmente riscontrato sia prevalentemente riconducibile alla naturale evoluzione della pregressa patologia cerebrovascolare e ai successivi processi degenerativi connessi all'età avanzata del soggetto.

Né può essere condivisa la prospettazione volta ad ottenere, attraverso il giudizio di aggravamento, una rivalutazione della classificazione tabellare già compiuta dalla sentenza n. 78/2022; quest'ultima, infatti, ha definitivamente accertato che la quota di infermità dipendente dal servizio risultava ascrivibile alla Tabella B, con attribuzione della relativa prestazione indennitaria, sicché il presente giudizio può riguardare esclusivamente la verifica dell'esistenza di un successivo aggravamento della stessa infermità, circostanza che non risulta dimostrata.

In applicazione dei principi dettati dagli artt. 64 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973 e tenuto conto delle risultanze istruttorie acquisite, deve pertanto ritenersi legittimo il decreto ministeriale n. 1789 del 4 dicembre 2023, il quale costituisce coerente recepimento delle valutazioni espresse dall'organo medico-legale competente e non evidenzia profili di irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.

Il ricorso va conseguentemente respinto. Il regime delle spese segue la

soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 23877/PM del registro di segreteria, proposto da XXXXXXXXXXXX XXXX rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 400,00 oltre accessori di legge.

Così deciso, in Ancona, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2026.

Il Giudice

Cons. Carlo Picuno

(f.to digitalmente)

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa, le cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza, anche via web e con qualsiasi altra modalità.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Carlo Picuno

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 26/10/2026

Il Funzionario

Dott.ssa Antonella Chiarenza

(f.to digitalmente)

In esecuzione del suddetto decreto, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa.

Il Funzionario

Dott.ssa Antonella Chiarenza

(f.to digitalmente)